

- i) una partita numerata 76/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
- j) una partita numerata 77/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
- k) una partita numerata 78/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
- l) una partita numerata 79/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
- m) una partita numerata 80/2006 CE di un quantitativo di 53 380,74 hl di alcole a 100 % vol;
- n) una partita numerata 81/2006 CE di un quantitativo di 40 000 hl di alcole a 100 % vol.

3. Nell'allegato I del presente regolamento figurano l'ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole.

4. Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute a norma dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 2

La vendita avviene nel rispetto delle disposizioni degli articoli 93, 94, 94 *ter*, 94 *quater*, 94 *quinqies*, da 95 a 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 3

1. Le offerte sono presentate presso gli organismi d'intervento che detengono l'alcole, indicati nell'allegato II, oppure spedite ai rispettivi indirizzi per lettera raccomandata.

2. Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta per la gara n. 7/2006 CE, utilizzazione di alcole sotto forma di bioetanolo nella Comunità», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all'organismo d'intervento destinatario.

3. Le offerte devono pervenire all'organismo d'intervento destinatario entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 23 ottobre 2006.

Articolo 4

1. Per essere ricevibile, l'offerta deve essere conforme agli articoli 94 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000:

2. Per essere ricevibile, al momento della presentazione l'offerta deve contenere:

- a) la prova della costituzione, presso l'organismo d'intervento detentore dell'alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- b) il nome e l'indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- c) l'impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni concernenti la gara;
- d) una dichiarazione con cui il concorrente:

- i) rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del prodotto eventualmente assegnato;
- ii) accetta qualsiasi controllo sulla destinazione e sull'utilizzazione dell'alcole;
- iii) riconosce che gli incombe l'onere della prova dell'utilizzazione dell'alcole conformemente alle condizioni fissate nel pertinente bando di gara.

Articolo 5

Le comunicazioni previste all'articolo 94 *bis* del regolamento (CE) n. 1623/2000 in merito alla gara indetta dal presente regolamento sono trasmesse alla Commissione all'indirizzo indicato nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 6

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

L'organismo d'intervento fornisce informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli posti in vendita.

Gli interessati possono rivolgersi all'organismo d'intervento per ottenere campioni dell'alcole posto in vendita, che vengono prelevati da un rappresentante dello stesso organismo d'intervento.